

**CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA
E SOGGETTO OSPITANTE**

Il con sede in
..... via, Codice Fiscale
....., d'ora in poi denominato "istituzione scolastica",
rappresentato dal/dalla Dirigente Scolastico/a,,
nato/a a ilCF.....

e

Osservatorio Astronomico di Brera dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), con sede in Milano, via Brera n. 28, Partita Iva 06895721006 e Codice Fiscale 97220210583 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Direttore, Dr. Gianpiero Tagliaferri nato a Caorso (PC) il 10/05/1957 CF TGLGPR57E10B643E. Codice ATECO: 721909 - settore di appartenenza: Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria – numero dipendenti: 60.

- l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f) dello Statuto vigente, *"promuove lo sviluppo della conoscenza astronomica nella scuola e nella società mediante attività formative, di divulgazione e di comunicazione"*;
- ai sensi del D. Lgs. 77/05, recante la "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53", e in particolare dell'art.1, comma 1, l'alternanza scuola-lavoro costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, recante la disciplina di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" , e in particolare dell'art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;

- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs.81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche, ossia alla normativa che disciplina l'"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Si conviene quanto segue:

Art.1

Il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture studenti in alternanza scuola-lavoro su proposta dell'"istituzione scolastica", nell'ambito dei progetti didattici proposti dal "soggetto ospitante" e approvati dalla Scuola, realizzati dall'INAF – Osservatorio Astronomico di Brera

Art.2

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non determina in nessun caso la costituzione di un rapporto individuale di lavoro, ma deve essere considerato quale modalità di realizzazione dell'"alternanza" di cui all'art.1, comma 1, del D. Lgs. 77/95.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs.81/2008, ossia per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, lo studente in alternanza scuola-lavoro è equiparato al lavoratore, ex art.2, comma 1, lettera a) del decreto medesimo.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un **docente tutor interno**, designato dall'istituzione scolastica, e da un **tutor formativo della struttura**, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza, inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione, è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento negli ambienti lavorativi del "soggetto ospitante", per lo svolgimento delle attività del percorso formativo personalizzato, non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla normativa a "Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti" prevista dalla legge n..977/67 e successive modifiche.

Art.3

1. Il **docente tutor interno** svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;

- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola-lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei Docenti, Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il **tutor formativo esterno** svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le **due figure dei tutor** condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi posti a carico di ciascun lavoratore, ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, come meglio specificati all'art.20 del D. Lgs.81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal

tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art.4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola-lavoro i beneficiari del percorso sono tenuti a:
 - a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
 - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
 - d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - e) rispettare gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs.81/2008 ed in particolare le disposizioni dell'art.20 ("Obblighi dei lavoratori") del decreto medesimo.

Art.5

1. L'istituzione scolastica provvede ad assicurare i beneficiari del percorso in alternanza scuola-lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché a garantire la copertura assicurativa dei medesimi beneficiari per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso formativo di cui alla presente Convenzione, il "soggetto ospitante" si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore. A tal fine l'istituzione scolastica dovrà, contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione, comunicare tutte le informazioni necessarie ai fini degli adempimenti posti a carico del "soggetto ospitante" nei confronti degli istituti assicurativi come sopra descritti.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs.81/2008 il "soggetto promotore" si fa carico dei seguenti obblighi:
 - tener conto delle capacità e delle condizioni della "struttura ospitante", in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
 - informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs.81/2008;
 - designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art.6

1. Il “soggetto ospitante” si impegna a:
 - a) garantire ai beneficiari del percorso formativo, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
 - b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
 - c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare i beneficiari del percorso formativo e il tutor della struttura ospitante per verificare l’andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l’intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
 - d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada ai beneficiari del percorso formativo;
 - e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art.7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata ed ha durata di tre anni, non inferiore all’espletamento dell’esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al “soggetto ospitante” e al “soggetto promotore” di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Data e Luogo,

Il Direttore

Dr. Gianpiero Tagliaferri

Il Dirigente Scolastico
